



PROPOSTA N°: 1939/23

NOME STRUTTURA PROPONENTE: GESTIONE ACQUISTI

IL DIRIGENTE RESPONSABILE: Rossini Marta

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Rossini Marta

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA: D'AMBROSIO SILVIA

DELIBERA N. 1823 DEL 24/07/2023

---

---

**OGGETTO: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI OSPEDALIERI DI SUPPORTO AL PERSONALE INFERMIERISTICO OCCORRENTE AI VARI REPARTI DELL'ASST SANTI PAOLO E CARLO DI MILANO (LOTTO 1 – CIG 87745099E2) ED AI VARI REPARTI DELL'ASST MELEGNANO E MARTESANA (LOTTO 2 - CIG 87745446C5) PER UN PERIODI DI 36 MESI CON OPZIONE DI RINNOVO PER ULTERIORI 24 MESI: AVVIO DEL SERVIZIO PER IL LOTTO 1 (ASST SANTI PAOLO E CARLO) E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 7.938.113,69 IVA 22% INCLUSA.**

---

---

**IL DIRETTORE GENERALE****Visti:**

- la Legge n. 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
- D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;
- L.R 30 dicembre 2009, n. 33 «Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità»;
- il Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.e ii. e le relative linee guida ANAC adottate in proposito;
- il Decreto Legislativo n. 36/2023 recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici” pubblicato sul supplemento ordinario n. 12/L alla Gazzetta ufficiale 31 marzo 2023, n. 77” che, tra l’altro, all’art. 229 “Entrata in vigore”, stabilisce che: “1. Il codice entra in vigore, con i relativi allegati, il 1° aprile 2023. 2. Le disposizioni del codice, con i relativi allegati acquistano efficacia il 1° luglio 2023”, ed al comma 2 dell’art. 226 (Abrogazioni e disposizioni finali) prevede che “A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell’articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso”, che si intendono quelli indicati alle lettere a), b), c) e d) del medesimo articolo;
- la DGR N° XI / 7758 del 28/12/2022 di Regione Lombardia “Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per l’anno 2023”;

**Viste:**

- la propria Deliberazione n. 2526 del 28/10/2021 di approvazione del programma biennale 2022-2023 di acquisti di beni e servizi per importi pari o superiori a un milione di euro della A.S.S.T. Santi Paolo e Carlo di Milano;
- la propria deliberazione n. 1386 del 08/06/2022 di approvazione del programma biennale 2022-2023 di acquisti di beni e servizi della A.S.S.T. Santi Paolo e Carlo di Milano;
- la delibera aziendale n. 1412 del 09/06/2022, e successive modifiche ed integrazioni, con cui è stato adottato il Piano Organizzativo Strategico Aziendale dell'ASST Santi Paolo e Carlo di Milano per gli anni 2022/2024. La SC Provveditorato ha cambiato denominazione con SC Gestione Acquisti. In tale Struttura è confluita la SSD Economato e Servizi Alberghieri, ora SS Economato;
- la deliberazione n. 2580 del 09/11/2022 “Piano Organizzativo Aziendale Strategico - P.O.A.S. anni 2022/2024 primo provvedimento attuativo relativo agli incarichi per la direzione delle strutture complesse, semplici dipartimentali e semplici per l’area sanità ed area delle funzioni locali”;
- il “Regolamento inerente l’acquisizione e la gestione dei contratti di beni e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria per l’ASST Santi Paolo e Carlo” adottato con deliberazione n. 1838 del 31/10/2017;
- il “Regolamento Aziendale per la disciplina delle competenze del RUP e del DEC in relazione ai contratti di forniture di beni e servizi e delle concessioni” approvato con deliberazione n. 2733 del 25/11/2022;

**Richiamata** la delibera n. 751 del 25/03/2022 con la quale tra l’altro questa ASST:

- ha preso atto delle risultanze della procedura di gara multilotto svolta in forma aggregata per l’affidamento dei servizi ospedalieri di supporto al personale infermieristico occorrente ai vari reparti dell’ASST Santi Paolo e Carlo di Milano e dell’ASST Melegnano e Martesana, dichiarando aggiudicatario di entrambi i lotti in gara, il seguente RTI per l’importo indicato in relazione al lotto di interesse (allegato 1 “offerta Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente dal: Direttore Generale Matteo Stocco.



economica LOTTO1” e allegato 2 “offerta economica lotto 2”), avendo presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa:

- per il lotto 1 “ASST Santi Paolo e Carlo di Milano”, RTI costituito dalla Soc. MARKAS, mandataria, in consorzio stabile con HCM (mandante) e Soc. Servizi in Sanità con esecutrice consorziata del consorzio stabile HCM - con sede in Bolzano (BZ) 39100Via Macello n. 61 Codice Fiscale 01174800217, Partita IVA 01174800217, per l’importo complessivo di € 8.681.340,98 di cui € 1.500,00 per oneri della sicurezza per eliminazione rischi ad interferenza, IVA 22% Escl. per € 1.909.895,02 = € 10.591.236,00 IVA Inclusa, comprensivo di oneri della sicurezza per eliminazione rischi ad interferenza di € 1.830,00 IVA 22% Incl.;
- per il lotto 2 “ASST Melegnano e Martesana”, RTI costituito dalla Soc. MARKAS, mandataria in consorzio stabile con HCM (mandante) e Soc. Servizi in Sanità con esecutrice consorziata del consorzio stabile HCM - con sede in Bolzano (BZ) 39100Via Macello n. 61 Codice Fiscale 01174800217, Partita IVA 01174800217, per l’importo complessivo di € 8.617.580,08 di cui € 4.150,00 per oneri della sicurezza per eliminazione rischi ad interferenza IVA 22% Escl. per € 1.895.867,62 = € 10.513.447,70 IVA Inclusa, comprensivo di oneri della sicurezza per eliminazione rischi ad interferenza di € 5.063 IVA Incl.;
- ha affidato i servizi ospedalieri di supporto al personale infermieristico occorrente ai vari reparti dell’ASST Santi Paolo e Carlo di Milano per un periodo di 36 mesi per l’importo di aggiudicazione all’RTI costituito dalla Soc. MARKAS, mandataria, in consorzio stabile con HCM (mandante) e Soc. Servizi in Sanità con esecutrice consorziata del consorzio stabile HCM (CIG derivato 9118894D5F), come dettagliato nell’offerta del Lotto1 (allegato 1 al presente atto),
- ha dato atto che il costo sarà annotato al CDR ALB conto economico 3F033000 denominato “Altri servizi in appalto non sanitari” nei bilanci d’esercizio delle relative annualità con adozione di successivo necessario provvedimento essendo in corso verifiche ricognitive da parte delle strutture interessate;
- è stata autorizzata la prosecuzione del vigente contratto per il servizio di erogazione di prestazioni professionali di supporto al servizio infermieristico – ausiliari con la società MARKAS SRL - P.IVA 01174800217, sede legale in Via Macello, 73, cap. 39100, Bolzano (BZ) per il periodo dal 01/02/2022 al 30/04/2022 (CIG 666255417E), nelle more che decorra il periodo dilatorio di stand still nonchè per consentire l’espletamento delle attività necessarie al subentro nell’appalto da parte della società aggiudicataria che tra l’altro è tenuta al rispetto delle disposizioni cui all’art. 16 del DUP inerenti l’applicazione dell’art. 50 del D.Lgs. n. 50/2016 “ Clausola sociale”, preso atto altresì dell’inasprimento della pandemia da Covid 19 che ha determinato con DMPC del 15 dicembre 2021 n. 15 la proroga dello stato emergenziale sino al 31/03/2021 e con DPCM del 5 gennaio 2022, n. 55, che ha approvato il decreto-legge 1/2022, l’introduzione di “misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro e nelle scuole. Il testo mira a “rallentare” la curva di crescita dei contagi relativi alla pandemia e a fornire maggiore protezione a quelle categorie che sono maggiormente esposte e che sono a maggior rischio di ospedalizzazione” per cui detto servizio si pone a supporto proprio delle attività sanitarie presso i reparti in cui sono ricoverati i pazienti affetti da Covid;

**Richiamata** altresì la delibera n. 51 del 18 gennaio 2023 con la quale è stato posticipato l’avvio dei servizi ospedalieri di supporto al personale infermieristico occorrente ai vari reparti dell’ASST Santi Paolo e Carlo di Milano dalla data del 1 gennaio 2023 a quella del 1 luglio 2023 e sino al 30 dicembre 2026 affidato con la sopra richiamata delibera n. 751/2022 all’RTI costituito dalla Società Markas, mandataria, in consorzio stabile con HCM (mandante) e Società Servizi in Sanità con esecutrice consorziata del consorzio stabile HCM, demandando l’imputazione della spesa a successivo provvedimento a causa di contenzioso sorto in conseguenza del deposito di ricorso da parte della Società Papalini, seconda graduata per entrambi i lotti, Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente dal: Direttore Generale Matteo Stocco.



avverso l'esito di aggiudicazione di entrambi i lotti;

**Ricordato** che

- in data 13/06/2022, sono state depositate dal Tar Lombardia le ordinanze cautelari nn. 647 e 648/22 con cui è stato ordinato alla stazione appaltante per entrambi i lotti di “rinnovare *il sub-procedimento di verifica di congruità dell'offerta dell'aggiudicataria, tenendo conto del nuovo CCNL, entro 15 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza*” e contestualmente ha sospeso l'efficacia dell'aggiudicazione fino alla successiva camera di consiglio fissata per il 13/07/2022;
- in data 23/06/2022 il Rup della procedura supportato dalla Commissione Giudicatrice ha adempiuto a quanto prescritto dal TAR Lombardia procedendo al rinnovo del sub procedimento relativo alla valutazione dell'anomalia dell'offerta e della congruità del costo della manodopera redigendone formale verbale;
- in data 01/08/2022 sono state depositate dal Tar Lombardia le ordinanze cautelari nn. 913 e 914/22 con cui sono state respinte le domande cautelari proposte dal ricorrente società Papalini SpA;
- avverso le suddette ordinanze del Tar Lombardia in data 22/08/2022 sono stati proposti ricorsi al Consiglio di Stato per la riforma delle stesse dalla società Papalini SpA;
- in data 23/09/2022 sono state depositate dal Consiglio di Stato le ordinanze n. 04678/2022 REG.PROV.CAU N. 06804/2022 REG.RIC e n. 04677/2022 REG.PROV.CAU N. 06805/2022 REG.RIC nelle quali il giudice ha accolto il ricorso per l'appello delle ordinanze cautelari del Tar Lombardia e, per l'effetto, in riforma delle ordinanze impugnate, ha ordinato che le ordinanze siano trasmesse al Tar Lombardia “*per la sollecita fissazione dell'udienza di merito*”;

**Rilavato** che in data 22/05/2023 sono state depositate le sentenze del Tar Lombardia N. 01199/23 e 01225/23 per entrambi i ricorsi introduttivi presentati dall'opponente ha definitivamente respinto gli stessi oltre che i ricorsi per motivi aggiunti presentati;

**Preso atto** che avverso le suddette sentenze è stato proposto ricorso in appello al Consiglio di Stato e che alla data odierna i ricorsi risultano ancora pendenti;

**Considerato** che alla luce delle pronunce del TAR Lombardia e dall'analisi del ricorso in appello si ritiene non più rinviabile l'avvio del contratto e la sottoscrizione del contratto discendente;

**Dato atto** che:

- in data 09/06/2023 la SC Gestione Acquisti, in ragione di nuove assunzioni che l'ASST ha posto in essere relativamente alle medesime figure oggetto del servizio appaltato, ha richiesto alla SC Direzione Aziendale Professioni Sanitarie e Sociali – DAPSS di voler rideterminare il fabbisogno di ore annue necessarie a coprire le esigenze dell'ASST Santi Paolo e Carlo;
- in data 19/06/2023 il Direttore della SC Direzione Aziendale Professioni Sanitarie e Sociali – DAPSS ha trasmesso la rimodulazione dei fabbisogni per il servizio *de quo* quantificando una riduzione pari al -26,35% per l'intera durata del contratto;

**Preso atto** che

- con nota protocollo n. 23381/23 la SC Gestione Acquisti ha comunicato alla RTI aggiudicataria l'intenzione di sottoscrivere il contratto a far data dal 01/07/2023 fino al 30/06/2026 e la rideterminazione del monte ore per come definita dal Direttore della SC Direzione Aziendale Professioni Sanitarie e Sociali – DAPSS;



- con nota protocollo n. 0763/23/CF/GG/DG/fs trasmessa in data 30/06/2023 la RTI aggiudicataria ha richiesto lo spostamento della data di avvio del contratto a non prima del 20/07/2023 in ragione della necessità di avere a disposizione maggior tempo per gli adempimenti di carattere burocratico propedeutici alla sottoscrizione del contratto;
- con nota protocollo n. 24083/23 del 04/03/2023 l'ASST Santi Paolo e Carlo ha preso atto della richiesta e ha concesso tale dilazione temporale sull'avvio del contratto;

**Acquisita**, inoltre, agli atti del procedimento la nota protocollo n. 0827/23/CF/GG/DG/lmi del 12/07/2023 con cui la RTI aggiudicataria ha accettato la rideterminazione del monte ore contrattuale per come prospettata dall'ASST;

**Ritenuto**, pertanto, per le ragioni sopra riferite:

- di dover dare avvio al contratto per i servizi ospedalieri di supporto al personale infermieristico occorrente ai vari reparti dell'ASST Santi Paolo e Carlo di Milano (lotto 1) - aggiudicato con la sopra richiamata deliberazione n. 751 del 25/03/2022 al RTI costituito dalla Società Markas Srl, mandataria in consorzio stabile con HCM (mandante) e Soc. Servizi in Sanità con esecutrice consorziata del consorzio stabile HCM a far data dal 20 luglio 2023 e sino al 19 luglio 2026 rideterminando il valore dello stesso per come di seguito riportato:

MONTE ORE TRIENNALE ORIGINARIO	484.034,82
VALORE AGGIUDICAZIONE ORIGINARIO	8.681.340,98 €
NUOVO MONTE ORE RIDETERMINATO	365.774,82
NUOVO VALORE DEL SERVIZIO	6.393.875,19 €

- di dover riconoscere per il servizio di erogazione di prestazioni professionali a supporto del servizio infermieristico – ausiliario, occorrenti ad alcuni reparti dell'ASST Santi Paolo e Carlo di Milano con la società Markas Srl, erogate dal 01/07/2023 al 19/07/2023 protrattosi nelle more di formalizzazione del presente provvedimento, al fine di evitare l'interruzione delle attività sanitarie allo stesso ricollegate, l'importo pari ad € 111.275,37 oltre IVA pari ad € 24.480,58 per un complessivo importo lordo pari ad € 135.755,95 calcolato sulla base dell'offerta economica di cui alla delibera di prosecuzione n. 51 del 18 gennaio 2023 (CIG 666255417E);

**Ricordato**:

- che “l'esercizio della proroga, corrisponde ad una facoltà legittimamente esercitabile dall'Amministrazione, previo svolgimento di apprezzamento avente ampia latitudine discrezionale. Né tale scelta deve essere assistita da apparato motivazionale particolarmente pregnante, in quanto normalmente preordinata al soddisfacimento del pubblico interesse insito nella garanzia della prosecuzione dello svolgimento del servizio (in capo al precedente affidatario) nelle more dello svolgimento delle procedure necessarie per l'individuazione del contraente al quale affidare – previa stipula di nuovo rapporto negoziale – l'attività stessa”; “la proroga può essere concessa, esclusivamente con provvedimento espresso, al fine di evitare l'interruzione delle attività in atto, per il solo tempo necessario a consentire l'espletamento della procedura di evidenza pubblica” (cfr. ex multis, Consiglio di Stato, sez. V, n. 2151 del 07 aprile 2011);
- che la Deliberazione n. 36 del 10/9/2008, dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) ha disposto che “La proroga rappresenta un rimedio di natura eccezionale finalizzato ad assicurare la prosecuzione del servizio senza soluzione di continuità, nelle more della stipula del nuovo contratto”;



**Preso atto** che, dal 1 luglio 2023 alla data di adozione del presente provvedimento, il servizio è regolarmente proseguito ai sensi delle prescrizioni sopra riportate e delle comunicazioni intercorse tra questa ASST e la società stessa, sopra citate;

**Ritenuto**, pertanto, in considerazione delle motivazioni suesposte, di

- di stabilire il periodo di validità e decorrenza del contratto per il servizio di erogazione di prestazioni professionali di supporto al servizio infermieristico – ausiliari con la RTI costituito dalla **Soc. MARKAS, mandataria, in consorzio stabile con HCM (mandante) e Soc. Servizi in Sanità con esecutrice consorziata del consorzio stabile HCM** - con sede in Bolzano (BZ) 39100Via Macello n. 61 Codice Fiscale 01174800217, Partita IVA 01174800217, dal 20/07/2023 al 19/07/2026, per l'importo complessivo di € 6.395.375,19 di cui € 1.500,00 per oneri della sicurezza per eliminazione rischi ad interferenza, IVA 22% Esclusa per € 1.406.982,54 = € 7.802.357,73 IVA Inclusa, comprensivo di oneri della sicurezza per eliminazione rischi ad interferenza di € 1.830,00 IVA 22% Inclusa;
- di riconoscere per il servizio di erogazione di prestazioni professionali a supporto del servizio infermieristico – ausiliariato protrattosi, dal 01/07/2023 al 19/07/2023, nelle more di formalizzazione del presente provvedimento, al fine di evitare l'interruzione delle attività sanitarie allo stesso ricollegate, alla società Markas Srl l'importo pari ad € 111.275,37 oltre IVA pari ad € 24.480,58 per un complessivo importo lordo pari ad € 135.755,95 calcolato sulla base dell'offerta economica di cui alla delibera di prosecuzione n. 51 del 18 gennaio 2023 (CIG 666255417E);

**Dato atto** che i costi derivanti dal presente provvedimento:

- ammontano a complessivi € 6.506.650,56 di cui € 1.500,00 per oneri della sicurezza per eliminazione rischi ad interferenza, oltre IVA al 22% pari a € 1.431.463,12, per un importo complessivo lordo pari ad € 7.938.113,69 IVA inclusa;
- trovano copertura, per la parte relativa al riconoscimento del servizio erogato integrando l'autorizzazione di spesa n. 2023003032 rilasciata con deliberazione n. 51/23, come di seguito descritto avendo preventivamente acquisito la copertura finanziaria dal parte del SS Economato che ha provveduto ad emettere le relative autorizzazioni dei costi che si assumeranno con il presente atto:

Anno	Importo	Importo Rideterminato	CDR	Conto Economico	Descrizione Conto	Autorizzazione
2023	€ 135.755,95	€ 1.421.864,99	ALB	3F033000	Altri servizi in appalto non sanitari	2023003032/1
2023	€ 1.175.421,99	-				2023001244
2024	€ 2.600.175,91	-				2024001244
2025	€ 2.600.175,91	-				2025001244
2026	€ 1.424.753,92	-				2026001244
2023	€ 1.830,00	-		3F033000	Altri servizi in appalto non sanitari	2023001250

**Ricordato** che, come indicato all'art. 3 del DUP, è previsto un periodo di prova di 4 mesi, decorrente dalla data di avvio del servizio, al cui esito positivo, verificato dal DEC, l'aggiudicazione è subordinata. Detto periodo è incluso nella suddetta durata contrattuale complessiva di 36 mesi; in caso di esito negativo del periodo di prova l'ASST comunicherà tale circostanza con un preavviso non inferiore a 15 (venti) giorni di calendario dalla scadenza di detto periodo e il contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cc.; in tal caso alla società non sarà riconosciuto alcun indennizzo, ma si procederà al mero pagamento delle prestazioni Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente dal: Direttore Generale Matteo Stocco.



regolarmente effettuate;

**Dato atto** che nella documentazione di gara è altresì prevista la facoltà per l'ASST all'occorrenza di avvalersi delle seguenti opzioni contrattuali, mediante adozione di opportuno provvedimento:

- come indicato all'art. 2 "Durata e decorrenza del contratto" nonché all'art. 17 "Variazioni" del DUP, la facoltà di *"rinnovo per ulteriori 24 mesi dalla data di scadenza originaria del contratto alle medesime condizioni contrattuali in essere o eventualmente migliorative mediante rinegoziazione delle condizioni, su espressa richiesta scritta da parte della Stazione Appaltante, anticipata rispetto alla scadenza contrattuale, previa acquisizione di parere favorevole da parte del DEC"*;
- come previsto all'art. 17 "Variazioni del DUP, con riferimento al valore del proprio lotto (lotto 1), alle medesime condizioni offerte in gara
  - variazione del 50 % per servizi supplementari, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 50/2016;
  - variazione entro il 5° d'obbligo, ai sensi dell'art. 106, comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016;
- proroga per 6 mesi, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016

**Ricordato** che l'art. 226, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, stabilisce che a decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono: b) in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati già inviati gli avvisi a presentare le offerte, prendendo atto che l'avvio dell'istruttoria di acquisto e l'acquisizione dell'offerta economica per l'affidamento della fornitura in argomento si è concretizzata entro il 30 giugno 2023;

**Accertato e preso atto** da ultimo che, alla data di adozione del presente provvedimento non sussistono Convenzioni attivate da Consip S.p.A. e da ARIA S.p.A. per l'acquisizione del servizio in oggetto cui poter far ricorso, come si evince dagli elenchi delle convenzioni attive, consultabili sui rispettivi portali telematici, in considerazione di quanto disposto dalla deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia 29 gennaio 2021, n. XI/4232, "Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio sanitario e sociosanitario per l'esercizio 2021 – Quadro economico programmatico" che all'allegato 2 "Indicazioni specifiche per gli Enti Sanitari del Sistema Sociosanitario Regionale" conferma - in continuità con quanto previsto al paragrafo 3.5. Obiettivi economici dell'aggregato costi Beni e Servizi della precedente DGR n. n. XI/2672/2019 - l'obiettivo di garantire il conseguimento di risparmi derivanti dall'adesione al sistema degli acquisti centralizzati (ARIA Spa e Consip Spa) e aggregabile, conformemente alle seguenti disposizioni normative:

- l'art. 1, comma 449, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, che sancisce l'obbligo per gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale di approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento, così come costituite ai sensi dell'art. 1, comma 455 della medesima Legge;
- l'art. 9, comma 3 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 convertito in Legge 23 giugno 2016, n. 89, che - richiamando tutta la pregressa normativa in materia - ribadisce che gli Enti del Servizio Sanitario Regionale ricorrono a Consip S.p.A. e al soggetto aggregatore di riferimento per l'adesione alle convenzioni stipulate dalle stesse;

**Dato atto che**, così come previsto dall'art. 31 e dall'art. 101 comma 1 del D.Lgs. n.50/2016 e delle linee ANAC approvate il 29/06/2016, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il Direttore S.C. Gestione Acquisti, Paolo Pelliccia;

**Ritenuto di confermare** - quale Direttore dell'esecuzione dei contratti, ai sensi degli artt. 101, 102 e 111 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., del DM 7 marzo 2018, n. 49, "Regolamento recante l'approvazione delle linee



guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione", e del Regolamento aziendale adottato con deliberazione n. 2733 del 25/11/2022 la dott.ssa Barbara Pinna, Direttore SC Direzione Aziendale Professioni Sanitarie e Sociali – DAPSS, cui compete la verifica del regolare andamento del contratto in parola e che all'occorrenza potrà avvalersi del supporto di eventuali ulteriori direttori operativi che all'uopo individuerà in funzione delle precipue esigenze;

**Su proposta** del dirigente Responsabile della S.C. Gestione Acquisti, il quale attesta la legittimità del presente provvedimento;

**Acquisiti** i pareri espressi dal Direttore della SC Bilanci, Programmazione Finanziaria e Contabilità e Rendicontazione in merito alla corretta imputazione della spesa e dal Direttore ad interim SC Affari Generali e Legali in ordine alla regolarità di formazione del presente provvedimento;

**Acquisiti**, per quanto di competenza, i pareri favorevoli in merito espressi dal Direttore Sanitario, dal Direttore Socio Sanitario e dal Direttore Amministrativo;

### DELIBERA

Per i motivi in premessa indicati che si intendono integralmente richiamati:

1. di prendere atto delle sentenze depositate dal TAR Lombardia n. 01199/23 e 01225/23 con le quali lo stesso ha definitivamente respinto gli stessi oltre che i ricorsi per motivi aggiunti presentati;
2. di stabilire il periodo di validità del contratto per il servizio di erogazione di prestazioni professionali di supporto al servizio infermieristico – ausiliari con la RTI costituito dalla Soc. MARKAS, mandataria, in consorzio stabile con HCM (mandante) e Soc. Servizi in Sanità con esecutrice consorziata del consorzio stabile HCM - con sede in Bolzano (BZ) 39100Via Macello n. 61 Codice Fiscale 01174800217, Partita IVA 01174800217, dal 20/07/2023 al 19/07/2026, per l'importo complessivo di € 6.395.375,19 di cui € 1.500,00 per oneri della sicurezza per eliminazione rischi ad interferenza, IVA 22% Esclusa per € 1.406.982,54 = € 7.802.357,73 IVA Inclusa, comprensivo di oneri della sicurezza per eliminazione rischi ad interferenza di € 1.830,00 IVA 22% Inclusa CIG derivato 9118894D5F;
3. di riconoscere per il servizio di erogazione di prestazioni professionali a supporto del servizio infermieristico – ausiliario protrattosi, dal 01/07/2023 al 19/07/2023, nelle more di formalizzazione del presente provvedimento, al fine di evitare l'interruzione delle attività sanitarie allo stesso ricollegate, alla società Markas Srl l'importo pari ad € 111.275,37 oltre IVA pari ad € 24.480,58 per un complessivo importo lordo pari ad € 135.755,95 calcolato sulla base dell'offerta economica di cui alla delibera di prosecuzione n. 51 del 18 gennaio 2023 (CIG 666255417E);
4. che i costi derivanti dal presente provvedimento ammontano a complessivi € 6.506.650,56 di cui € 1.500,00 per oneri della sicurezza per eliminazione rischi ad interferenza, oltre IVA al 22% pari a € 1.431.463,12, per un importo complessivo lordo pari ad € 7.938.113,69 IVA inclusa;
5. che i costi derivanti dal presente provvedimento trovano copertura, per la parte relativa al riconoscimento del servizio erogato integrando l'autorizzazione di spesa n. 2023003032 rilasciata con deliberazione n. 51/23, come di seguito descritto

Anno	Importo	Importo Rideterminato	CDR	Conto Economico	Descrizione Conto	Autorizzazione
2023	€ 135.755,95	€ 1.421.864,99	ALB	3F033000	Altri servizi in appalto non sanitari	2023003032/1
2023	€ 1.175.421,99	-				2023001244
2024	€ 2.600.175,91	-				2024001244



2025	€ 2.600.175,91	-				2025001244
2026	€ 1.424.753,92	-				2026001244
2023	€ 1.830,00	-		3F033000	Altri servizi in appalto non sanitari	2023001250

6. di prendere atto che il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del d.lgs. n. 50/2016, mediante scrittura privata, in modalità elettronica con firma digitale;
7. di prendere atto che il presente provvedimento è assunto su proposta del Direttore della S.C. Gestione Acquisti, Paolo Pelliccia, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, e che la sua esecuzione è affidata, quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto - ai sensi ai sensi degli artt. 101, 102 e 111 del D.Lgs. 50/2016, del DM 7 marzo 2018, n. 49 e del Regolamento aziendale approvato con Deliberazione n. 2733 del 25/11/2022 "Regolamento Aziendale per la disciplina delle competenze del RUP e del DEC in relazione ai contratti di forniture di beni e servizi e delle concessioni", al Direttore SC Direzione Aziendale Professioni Sanitarie e Sociali – DAPSS, Barbara Pinna, cui compete la verifica del regolare andamento del contratto in parola e che all'occorrenza potrà avvalersi del supporto di eventuali ulteriori direttori operativi che all'uopo individuerà in funzione delle precipue esigenze;
8. dato atto che dagli esiti dei controlli effettuati, alla data di adozione del presente provvedimento, non sussistono nei confronti della RTI aggiudicataria cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art.67 del D.lgs. 159/2011 né le situazioni di cui all'art.84, comma 4, e all'art. 91, comma 6, del medesimo decreto legislativo;
9. di riservarsi la facoltà di recesso anticipata qualora, nel corso del periodo di vigenza del contratto, dovesse pervenire la decisione definitiva circa i ricorsi attualmente pendenti innanzi al Consiglio di Stato, senza che l'operatore economico abbia nulla a pretendere, salvo il corrispettivo relativo al servizio regolarmente erogato;
10. di riservarsi la facoltà di recesso unilaterale dal contratto in argomento prima del termine nel caso dovesse essere attivata una convenzione ARIA/Consip per analoga fornitura, senza il riconoscimento di alcun indennizzo in favore del contraente e/o onere a carico dell'Ente. Il recesso avverrà entro 60 giorni solari dalla relativa comunicazione. A tale recesso il fornitore non potrà opporre eccezioni di sorta né avanzare alcuna pretesa risarcitoria. In tal caso, sarà unicamente corrisposto il corrispettivo relativo alla fornitura regolarmente eseguita;
11. di dare mandato alla Segreteria della S.C. Gestione Acquisti di trasmettere il presente provvedimento deliberativo nonché al DEC, il Direttore SC Direzione Aziendale Professioni Sanitarie e Sociali – DAPSS dell'ASST Santi Paolo e Carlo, Barbara Pinna, alla Direzione Socio Sanitaria dell'ASST, alla SS Economato nella persona del Dirigente dott.ssa Helga Buonfine per il seguito di rispettiva competenza e al Servizio di Prevenzione e protezione nelle figure della Responsabile, Katia Razzini, e del collaboratore, Massimiliano Bollani, per il seguito di competenza;
12. di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento per tutti i necessari, successivi incumbenti volti all'attuazione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6, della L. 7 agosto 1990, n. 241;
13. che il presente provvedimento deliberativo è immediatamente esecutivo, in quanto non soggetto a controllo di Giunta Regionale, e verrà pubblicato sul sito internet Aziendale, ai sensi dell'art.17 comma 6 della L.R. n. 33 del 30 dicembre 2009 e ss.mm.ii.